



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014 che, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2007, individua la Regione quale Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo;

TENUTO CONTO che l’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014 dispone che debba essere individuata, dalla Giunta regionale, la struttura regionale



competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e sulle modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche e che, nelle more di tale adempimento, residua la competenza del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. c) del citato d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda del Sig. Vigano' Davide cittadino italiano, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguente "Attestato di Competenza" rilasciato dal SEFRI *l'Autorità elvetica competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, in cui si attesta che il richiedente ha lavorato al 100% dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2011 come gommista nell'azienda Vignale Pneumatici SA Sorengo e dal 3 settembre 2012 al 31 luglio 2016 al 50% presso la società Servizio Gomme Ferriroli Sergio Minusio impiegato anche in qualità di gommista, per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile Tecnico" presso una impresa di autoriparazione di cui all'art. 1 comma 3 lettera c) gommista della legge n. 122/1992 e s.m.i;*

VISTA la risposta del 6 luglio 2017 del Dipartimento federale dell'Economia della Formazione e della Ricerca DEFR e Segreteria di Stato per la formazione SEFRI che comunica: l'attività di gommista non è regolamentata; non sono richiesti alcuni requisiti per esercitare la professione di gommista; la formazione di addetto del pneumatico CFP è regolamentata ai sensi dell'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base, addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005;

VISTO che l'interessato è altresì in possesso del seguente titolo di formazione conseguito in Italia e quindi non valutabile ai fini del riconoscimento ma qui riportato quale informazione generale circa la preparazione dell'interessato: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE conseguito presso il C.F.P di Luino " Regione Lombardia" il 19 giugno 1998 durata biennale per la qualifica professionale conseguito presso il C.F.P di Luino " Regione Lombardia" il 19 giugno 1998 durata biennale per la qualifica professionale di Manutentore e riparatore autoveicoli;

VISTO che la Conferenza di servizi con il parere conforme dell'associazione di categoria Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007- Capo II – Regime generale – art. 18-21, ritiene l'attestato di competenza professionale per l'esperienza lavorativa svolta in Svizzera **idoneo** a consentire in Italia l'esercizio della professione di "GOMMISTA" di cui all'art 1, comma 3 della legge 122/1992, e di accogliere la



domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto non sono documentate ed esplicitate le mansioni effettivamente svolte dall'interessato e non è quindi possibile compararle a quelle richieste in Italia per l'esercizio dell'attività di gommista.

Pertanto, si rende necessaria la verifica delle competenze sulle *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata* in quanto *“la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza in possesso del richiedente”* (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007). In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di gommista, che si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle seguenti materie stabilite nel Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione Gommista:*

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0459024 del 18 ottobre 2017, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

- 1.1. Al Signor VIGANO' DAVIDE cittadino italiano, nato a Varese il 26 aprile 1982 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3; lettera C),gommista subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la Regione Lombardia (di cui agli articoli



22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), in quanto non sono documentate ed esplicitate le mansioni effettivamente svolte dall'interessato e non è quindi possibile compararle a quelle richieste in Italia per l'esercizio dell'attività di gommista;

2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Lombardia;

Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 30 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Parte teorica:

- meccanica, elettronica ed elettrotecnica e funzionamento dei veicoli a motore (auto, moto, mezzi pesanti ecc.);
- tecnologia dei pneumatici (caratteristiche fisiche e chimiche, tipologie, misure, carico sostenuto ecc.);
- norme di sicurezza sul lavoro e sull'uso delle attrezzature (come i ponti sui quali sono posizionati i veicoli nelle officine);
- norme di sicurezza dei veicoli e relativi requisiti tecnici delle ruote e dei pneumatici (per esempio l'altezza minima del battistrada, il tipo di pneumatici in base al peso del veicolo);
- ponti per il sollevamento delle auto;
- macchinari per la sostituzione delle gomme;
- strumenti di misurazione, controllo e regolazione dei parametri delle ruote e dei pneumatici (convergenza, pressione, equilibratura, vibrazioni ecc.);

Parte pratica:

- organizzare e riordinare le postazioni di lavoro e le attrezzature nell'officina;
- controllare i pneumatici dei veicoli dei clienti per verificare usura, danni o foratura;
- sollevare i mezzi da terra con l'uso di ponti e togliere le ruote;
- riparare le gomme o sostituirle sui cerchioni, regolarne la pressione e rimontarle sul veicolo;
- eseguire le operazioni di controllo e regolazione con apparecchiature computerizzate (pressione, convergenza, bilanciatura, campanatura e assetto delle ruote).



- smontaggio, montaggio, sostituzione del pneumatico sul cerchino, riparazione di danni e forature ecc.

Prova orale:

- colloquio sulle materie sopra indicate

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Lombardia presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Lombardia;

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).